



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO- AMBIENTE

Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
Ufficio Demanio Marittimo

Prot. n. RA/ 0048529/20

Pescara, lì 19/02/2020

All'Ufficio Demanio del Comune di:
Martinsicuro

protocollo.martinsicuro@pec.it

Alba Adriatica

info@comune.alba-adriatica.gov.it

Tortoreto

comune@tortoretopec.it

Giulianova

protocollogenerale@comunedigiulianova.it

Roseto Degli Abruzzi

protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it

Pineto

protocollo@pec.comune.pineto.te.it

Silvi

ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it

Città Sant'Angelo

comune.cittasantangelo@pec.it

Montesilvano

protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Pescara

protocollo@pec.comune.pescara.it

Francavilla

protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it

Ortona

protocollo@pec.comuneortona.ch.it

San Vito

protocollosanvitochietino@pec.it

Rocca San Giovanni

comune.roccasangiovanni@pec.it

Fossacesia

comune@pec.fossacesia.org

Torino di Sangro

protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

Casalbordino

protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it

Vasto

comune.vasto@legalmail.it

Giunta Regionale d'Abruzzo

San salvo

serviziosegreteria@comunesansalvo.legalmail.it

Confesercenti Regionale Abruzzo
Federazione Italiana Balneari
fiba@confesercentiabruzzo.it

F.A.B. – C.N.A. Balneatori
segreteria@cnabalneatori.it

Confcommercio Regionale Abruzzo
SIB Associazione Provinciale
e.mail@confcommerciopescara.it
pescara@confcommercio.it

Federbalneatori Abruzzo
info@assobalneariabruzzo.it
willysuite@gmail.com

Confartigianato Imprese Pescara
direttore@confartigianato.pe.it

Abruzzo Balneari – Confindustria
assobalneari.abruzzo@gmail.com

e, per conoscenza:

Servizio Avvocatura Regionale
avvocatura@regione.abruzzo.it
stefania.valeri@regione.abruzzo.it

Giunta Regionale d'Abruzzo

Oggetto: Art. 1 comma 682 e 683 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Estensione della durata delle concessioni di anni 15 – Sentenza Consiglio di Stato n.7874/2019 - Indirizzi regionali.

L' Art. 1 comma 682 e 683 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021" ha esteso di anni 15 la durata delle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'art. 01 del Decreto Legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Sulla base di quanto previsto dalla L.R. 141/97 "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreative" ed in applicazione dell'art. 3, comma 1 "La Giunta Regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla L. 494/93, il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio con Determinazione n. DPH002/004 del 22/01/2019 ha fornito una indicazione operativa ai Comuni costieri per l'attuazione di quanto normato dalla Legge 145/2018 "Finanziaria 2019", al fine di armonizzare e rendere omogenea su tutto il territorio costiero abruzzese l'azione amministrativa da porre in essere dai Comuni per l'asseveramento/presa d'atto dell'estensione di 15 anni delle concessioni demaniali marittime.

Tale procedura è stata adottata dalla maggior parte delle regioni costiere con l'orientamento dell'adozione di un atto di natura "*meramente ricognitiva*" delle conseguenze previste dalla legge, peraltro, come indicato dal MIT e condiviso in sede di adozione delle precedenti proroghe al 2015 (art. 1, comma 18 del D.L. 194/2009 convertito in L. 25/2010) ed al 2020 (art. 34 duodecies del D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, in L. 221/2012).

Il Consiglio di Stato, Sezione sesta, in relazione al riconoscimento da parte di un Comune ligure della efficacia delle norme di proroga al 31/12/2020 e successivamente al 31/12/2033, con Sentenza n. 7874 emessa l'11 luglio 2019 e pubblicata il 18/11/2019, si è pronunciato su alcuni principi che incidono sulla vicenda inerente l'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per quindici anni prevista dall'art. 1, comma 682 e 683 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il caso ha generato un caso giuridico con la conferma da parte dei giudici del CdS del principio generale che l'art. 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, deve essere interpretato come ostativo ad una misura nazionale che preveda la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, come affermato dalla Corte di Giustizia Europea con Sentenza n. C-458/14 del 14/07/2016.

Nel merito della discussione dei fatti riferiti essenzialmente alla proroga della concessione al 2020, secondo l'avviso del CdS nel ragionamento giuridico sopra richiamato, è coinvolta anche la recente estensione della durata delle concessioni al 2033 di cui alla L.145/2018, in quanto detta disposizione rievoca norme nazionali già dichiarate in contrasto con l'ordinamento eurocomunitario dalla Corte di Giustizia Europea nel 2016.

Premesso quanto sopra, si rende necessario, precisare che la stessa Sentenza del CdS richiama la circostanza che sebbene la citata Sentenza di CGE abbia dichiarato che le disposizioni nazionali che consentono una proroga generalizzata ed automatica fino al 31/12/2020 di una concessione demaniale contrastano con l'ordinamento comunitario, ha altresì precisato che *"una proroga di una concessione demaniale è giustificata laddove sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario"*, cosicché, nell'ipotesi di concessione demaniale marittima rilasciata prima dell'adozione della Direttiva 2006/123/CE (Bolkestein), la cessazione anticipata della stessa deve essere preceduta da "un periodo transitorio che permetta alle parti di risolvere il rapporto concessorio a condizioni accettabili, in particolare, dal punto di vista economico **"legittimo affidamento"**".

La stratificazione delle suesposte norme e principi hanno comportato l'applicazione di un utile periodo transitorio per il passaggio dal vecchio regime del rinnovo in capo al concessionario uscente "diritto di insistenza" al nuovo regime in corso di revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime secondo quanto disposto dalla L.145/2018 (art. unico, dal comma 675 al comma 681) nel rispetto delle norme comunitarie, facendone sortire in favore del concessionario il "legittimo affidamento".

La proroga, secondo tale impostazione, si applica a tutte le concessioni rilasciate/rinnovate successivamente alla L. 88/2001 e per effetto dei rinnovi successivi (2002/2007 Regione e 2008/2013 Comuni) con la conseguenza che i precedenti concessionari possono beneficiare della tutela dell'affidamento.

In questo senso, una proroga ad una concessione demaniale è giustificata solo allorquando sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, ossia quando lo stesso abbia ottenuto una determinata concessione in un'epoca in cui non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza. In particolare si sottolinea, che seppur marginalmente, i giudici della CGUE hanno affrontato specificamente la questione relativa all'ammortamento degli investimenti effettuati.

Inoltre, con riferimento allo specifico problema dell'applicabilità, o meno, della proroga di legge che ha differito di anni 15 la scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti, il CdS sezione V, con diverse Sentenze di stesso contenuto e motivazione in una serie di contenziosi identici sul litorale laziale (nn. 7251, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256, 7257 e 7258), in cui si contestava l'avvio da parte di un Comune della procedura dell'evidenza pubblica su concessioni

demaniali marittime prossime alla scadenza, nonostante non siano entrate dettagliatamente nel merito della questione ed in senso apparentemente contrario della recente sentenza 7874, aveva dichiarato "l'improcedibilità" degli appelli promossi dal Comune in quanto, " la concessione di cui si contesta la mancata proroga, risulta in realtà prorogata dal sopravvenuto art. 1, comma 682 e seguenti , della legge n. 145/2018".

Altro aspetto da non sottovalutare con riferimento alla suddetta Sentenza del CdS 7874-2019 è che il dovere degli operatori interni dello stato membro, siano essi i giudici ovvero le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere alla disapplicazione di una norma giuridica interna, senza necessari approfondimenti od un profondo esame degli aspetti contrapposti, di valutare se essa può essere interpretata in modo conforme alle norme comunitarie che si assumono in ipotesi violate.

In sostanza occorre un approfondimento da parte dell'interprete (P.A.) sulla necessità di un allontanamento dal significato che sembrerebbe più immediatamente riconducibile al testo della norma giuridica interna al fine di prevenire un contrasto con il diritto comunitario e dunque evitare la formale disapplicazione, ovvero, verificare se vi siano norme comunitarie confliggenti tra loro per la tutela dei diritti del cittadino europeo. L'obbligo di conformarsi in via interpretativa al diritto comunitario sussiste nei limiti di quanto previsto di tali metodi e, comunque, laddove il tenore letterale della norma interna non costituisca un argine insuperabile all'interpretazione adeguatrice. Peraltro, si sottolinea che il canone ermeneutico in questione costituisce, di per se, un principio generale dello stesso ordinamento dell'Unione Europea, dotato di un ambito di applicazione quanto mai esteso (Sentenze della CGUE n. c-106/89 Marleasing, c-98/09 Sörgel, c-282/10 Maribel Dominiguez). Altro elemento da prendere in considerazione è la circostanza che il rinnovo è un istituto giuridico diverso della proroga, sebbene essi, nella materia trattata abbiano punti di contatto.

Pertanto la estensione della durata delle concessioni di anni 15 può essere presa in considerazione purchè si possa ricavare dal testo una interpretazione del dato normativo che sia conforme al diritto comunitario.

Al riguardo la Sentenza del CdS 7874/2019 riconosce che la giurisprudenza della CGUE ha precisato che <<.. la proroga di una concessione demaniale è giustificata laddove sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, ovvero sia qualora questi abbia ottenuto una determinata concessione in un periodo in cui "non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti ad obblighi di trasparenza">> e si è piuttosto opposta ai meccanismi di rinnovo che risultino automatici, e/o generalizzati senza l'avvio di procedura di evidenza pubblica per la selezione del contraente.

Inoltre, occorre ribadire il principio giuridico concorrente che il diritto dell'Unione Europea si impone sul diritto nazionale, a patto che non sia contrastante con i principi fondamentali dello Stato, la cosiddetta "teoria dei contro limiti", contenuta nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 170/1984 C.d. Sentenza Granital.

Rientra tra i compiti dell'interprete (P.A.) l'individuazione dell'esistenza di eventuali c.d. *contro limiti* ai principi enunciati dalla sentenza CGUE del 14/07/2016 per far sì che questa non produca l'effetto di spogliare, in difetto di una causa di pubblica utilità e di un indennizzo, le attuali imprese balneari dell'interesse di cui le stesse hanno legittimamente sino ad ora goduto in base ad atti legali di carattere amministrativo o normativo.

Primo contro limite è costituito dal "diritto di proprietà", inteso nella sua nozione più ampia, come esso è riconosciuto nell'ambito comunitario in virtù dei principi espressi dal Protocollo Addizionale N. 1 alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.

La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ai sensi dell'art. 52, comma 3° della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, la c.d. "Carta di Nizza", << laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, "il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione". La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa>>.

Il 15° "Considerando" della Direttiva della Commissione Europea "Bolkestein", prevede del resto : << la presente direttiva rispetta l'esercizio dei diritti fondamentali applicabili negli Stati membri quali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nelle relative spiegazioni, armonizzandoli con le libertà fondamentali di cui agli art. 43 e 40 del trattato. Tali diritti fondamentali includono, fra l'altro, il diritto a intraprendere un'azione sindacale in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario>>.

Tale "Considerando" impone dunque di fornire un'interpretazione della stessa Direttiva Servizi compatibili con i diritti fondamentali elencati nel Titolo II della Carta di Nizza, nonché dalle costituzioni degli Stati membri.

Tra di diritti fondamentali, elencati nel Titolo II della Carta di Nizza, all'art. 17, viene indicato il diritto di proprietà, prevedendo che <<ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa.>>, così come prevede l'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, adottato il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, che stabilisce . << Ogni persona fisica e giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.>>.

Nella nozione di diritto di proprietà desumibile dalla Carta di Nizza e dal formante della Convenzione EDU debbono ritenersi non solo i beni oggetto di diritto reale, ma anche le utilità che scaturiscono da un rapporto di tipo concessorio come quello che ci occupa e comunque anche la c.d. "proprietà commerciale" come quella del concessionario balneare con riferimento all'azienda da esso creata sul bene demaniale e che ormai debba guardarsi ad una nozione di beni oggetto di protezione da parte della Convenzione EDU in questi termini, come confermato anche dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 214/2016.

La nozione di bene, richiamata dall'art.1 nel Protocollo Addizionale della Convenzione EDU , va intesa in senso ampio, dovendosi ricomprendere in tale nozione utilità economiche che per il nostro ordinamento interno non potrebbero qualificarsi diritti di natura reale, tanto da ricomprendere la proprietà commerciale, l'avviamento, il diritto di autore e tutto ciò che viene a costituire il patrimonio di beni del soggetto privato (cfr. Corte EDU, nell'affare Valle Pierimpie Soc. Agricola S.P.A. c: Italia, decisione del 23 settembre 2014).

La stessa Corte di Giustizia UE ha avuto occasione di affermare in tema di proprietà: << Una disciplina comunitaria che avesse effetto di spogliare l'affittuario, alla scadenza del contratto di affitto, del frutto del proprio lavoro o degli investimenti effettuati nell'azienda affittata, senza indennizzo, sarebbe in contrasto con le esigenze inerenti la tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario. Poiché dette esigenze vincolano parimenti gli stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie di cui trattasi, questi sono comunque tenuti, per quanto possibile, ad applicare tali discipline nel rispetto delle esigenze ricordate>>(corte di Giustizia Europea Sentenza 13 luglio 1989, C-5/88, Hubert Wachauf).

Per quanto attiene ai procedimenti giurisprudenziali interni aventi per oggetto la medesima materia *"nozione di bene"*, secondo i principi dell'ordinamento giuridico nazionale, che non è improntato secondo il meccanismo del c.d. stare decisis *"rimanere su quanto deciso"*, ossia il principio generale dei sistemi di *common law*, in forza del quale il giudice è obbligato a conformarsi alla decisione adottata in una precedente sentenza nel caso in cui la fattispecie sia identica a quella già trattata e decisa. Le Sentenze degli organi di giurisdizione trovano applicazione solo per lo specifico caso oggetto del giudicato.

Il richiamo alla *"nozione di diritto della proprietà"*, nell'ambito delle norme ed accordi che regolano il funzionamento della Comunità Europea, intesa in senso lato ed oltre ai diritti di naturale reale, con espresso riferimento alle utilità che scaturiscono da un rapporto concessorio quali la proprietà commerciale, l'avviamento e, soprattutto, il frutto del lavoro e gli investimenti effettuati dal concessionario in termine di tempo, denaro e redditività economica al fine di garantirsi un'attività duratura e costante a sostegno dei propri bisogni, è stato evidenziato in quanto conflittuali con la interruzione anticipata del rapporto concessorio (rispetto al vecchio regime), in assenza di norme certe che regolino la cessazione del rapporto concessorio, ovvero, come sancito dalla CGUE nella Sentenza del 2016 che *"deve essere preceduta da un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, dal punto di vista economico"* c.d. *"legittimo affidamento"*.

Peraltro, allo stato attuale e stante l'approssimarsi della scadenza della precedente proroga al 31/12/2020 in mancanza della normativa di revisione in materia di concessioni demaniali ed in carenza della regolamentazione delle modalità di assegnazione delle concessioni e, soprattutto, di norme per la liquidazione dei beni ed attività *"diritto di proprietà"* degli attuali concessionari non sarebbe materialmente possibile procedere alla effettuazione delle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle medesime concessioni.

Per quanto sopra premesso ed in considerazione che:

- La estensione della durata della concessione di anni 15 di cui all'art. 1 comma 682 e 683 non è stata sottoposta al vaglio della legittimità costituzionale o diritto comunitario;
- Secondo l'avviso espresso dal Consiglio di Stato nella Sentenza 7874, il perdurare dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime in scadenza al 31/12/2020, provocato dalla legge di Bilancio 2019, non integra un provvedimento amministrativo a formazione tacita né abilita l'ente ad un provvedimento amministrativo a portata costitutiva;
- Le disposizioni legislative citate, con le quali è stato previsto la estensione della durata di anni 15 delle concessioni demaniali marittime si limitano ad incidere, *ex lege*, sugli effetti giuridici di provvedimenti amministrativi già emanati, senza la necessità che l'amministrazione eserciti alcun potere e senza alcuna possibilità, pertanto, di configurare la sussistenza di un provvedimento diverso da un atto di natura meramente ricognitiva delle conseguenze previste dalla legge;
- Le conseguenze previste dalla legge si producono solo quando siano compatibili con il diritto europeo e cioè, come sopra detto, nei soli casi di ammissione della validità delle proroghe legali per il periodo transitorio necessario alla tutela dell'affidamento e della nozione di diritto della proprietà, sulla base di una verifica puntuale delle condizioni di efficacia delle concessioni in essere;
- dalla sentenza della CGUE può desumersi che le concessioni demaniali marittime soggette alla Direttiva Bolkestein o all'art. 49 TFUE non possono essere automaticamente rinnovate per effetto di proroghe *ex lege* per il contrasto con il principio della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza è anche vero che secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21281 del 14 maggio 2018, sembra consentire alcune aperture, così sintetizzabili:
 - La disparità di trattamento può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale con particolare riferimento alla necessità di rispettare il principio del legittimo affidamento del concessionario uscente;

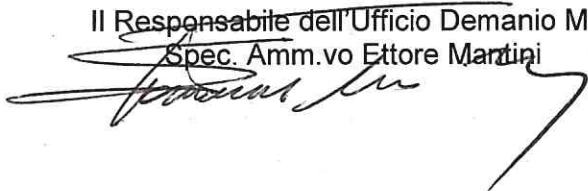
- Nell'ipotesi di concessione demaniale marittima rilasciata in data antecedente all'adozione della Direttiva 2006/123/CE, avvenuta nel maggio 2010 con il D.Lgs. n. 59;
- L'applicazione della Direttiva Bolkestein alla concessioni demaniali è demandata al giudice nazionale, il quale dovrà verificare se dette concessioni debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali;
- La recente Sentenza del CdS non comporta novità stravolgenti nel panorama legislativo per come esso si presenta a seguito dell'approvazione della L.145/2018 in quanto come è noto a seguito della Sentenza della CGUE il legislatore, con l'art. 24, comma 3-septies del D. L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito in Legge 7 agosto 2016, n. 160, ha stabilito che *"nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'art. 1, comma 18, del decreto – legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Al riguardo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25993 del 12 giugno 2019, ha precisato che la legge n. 160/2016 si è limitata a stabilire che "...conservano i rapporti già istaurati e pendenti in base all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25"* affermando conseguentemente, richiamando anche la Sentenza n. 873 del 12/02/20118 della sezione VI del CdS, che va **"disapplicata la normativa di cui all'art. 24, comma 3-septies, D.L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016 n. 160, in quanto la stessa, stabilizzando gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime prevista dall'art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in L. 25/2010, contrasta con l'art. 12, par. 1 e 2 della direttiva 2006/123/CE e comunque con l'art. 49 TFUE;**
- Tale "stabilizzazione" degli effetti della proroga automatica che la norme in questione aveva previsto "sine die", quindi a tempo indeterminato, è stata corretta dalla Legge 145/2018 che con l'art. 682 e 683 ha esteso e posto un limite al *"periodo transitorio"* previsto per la tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento del concessionario uscente per ulteriore quindici anni nelle more della definizione della riorganizzazione e generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime (art. 1 comma 675 – 681) e la fissazione dello strumento per la individuazione delle migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale (art. 1, comma 682 ultimo periodo).

Per le ulteriori considerazioni di carattere tecnico operativo e di armonizzazione dell'azione amministrativa inerente la gestione del demanio marittimo sull'intera costa abruzzese, si rappresenta che:

- La estensione di anni quindici della durata delle concessioni del demanio marittimo prevista *"ope legis"* dalla L. 145/2018 necessita comunque dell'accertamento e verifica della permanenza dei requisiti da parte concessionario *"intuitu personae"*, per il mantenimento del rapporto concessorio nonché controllo e verifica del rispetto delle condizioni per la corretta utilizzazione del bene demaniale nel rispetto di tutte le norme di settore;
- La Corte di Cassazione con la sopra richiamata Sentenza del 2019 con riferimento alla proroga al 2020 ha affermato che la stessa non opera automaticamente, presupponendo una espressa richiesta da parte del soggetto interessato al fine di consentire la verifica, da parte dell'autorità competente, dei requisiti richiesti per il mantenimento della concessione;
- L'accertamento della possibilità di contrarre con la P.A., in specie in presenza di attività economiche che forniscono una possibilità di guadagno, è un obbligo della P.A. anche in riferimento del Codice degli Appalti;
- La verifica della permanenza della facoltà dei concessionari di contrarre con la P.A. *"intuitu personae"* è prevista anche dall'art. 8, comma 3 del Piano Demaniale Marittimo Regionale, approvato con D.C.R. n. 20/4 del 24/02/2015.

Per tutto quanto premesso e considerato, si confermano le indicazioni fornite con la Determinazione n. DPH002/004 del 22/01/2019 sulla necessità di prendere atto della intervenuta conseguenza di legge in materia di estensione della durata delle concessioni demaniali marittime stabilita dall'art. 1 comma 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con l'adozione di un atto meramente ricognitivo non avente natura di provvedimento costitutivo, finalizzato alla verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi in capo al concessionario per il prosieguo del rapporto concessorio nonché della regolarità sotto l'aspetto tecnico/contabile/amministrativo della relativa posizione concessoria.

Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo
Spec. Amm.vo Ettore Mantini



IL DIRETTORE
Dott. Pierpaolo Pescara

